

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1138)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONNELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1960

Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione

CENNI GENERALI

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina delle promozioni in magistratura appare caratterizzata, dal 1865, da una costante ricerca di perfezionamento e, quindi, da un avvicendamento di sistemi che, mentre è segno della importanza della materia, denuncia d'altra parte la intrinseca difficoltà di una regolamentazione che soddisfi stabilmente sia le esigenze obiettive del funzionamento della giustizia, sia le legittime aspettative di carriera dei magistrati.

La legislazione successiva al 1865 è orientata verso un sistema misto, tendente a contemporaneamente l'anzianità col merito. La legge 8 giugno 1890, n. 6878, infatti, adottò il sistema degli scrutini per anzianità congiunta al merito. La legge del 1907, per le promozioni in Corte di appello accanto allo scrutinio in-

trodusse il concorso e adottò esclusivamente quest'ultimo per le promozioni in Corte di cassazione. La legge 19 dicembre 1912, n. 1311, introdusse il sistema unico dello scrutinio, con le qualifiche, però, di promovibile per merito eccezionale, di promovibile a scelta e di promovibile semplice; e l'ordinamento giudiziario del 1923 mantenne fermo, per le promozioni in appello, il sistema dello scrutinio con le varie qualifiche; ma insieme allo scrutinio per turno di anzianità, ammise anche uno scrutinio in anticipazione, mentre per le promozioni in Cassazione accolse esclusivamente il sistema del concorso per titoli. Questo sistema subì varie modifiche. Il decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, infatti, istituì un limitato concorso per esame e per titoli per la promozione in Corte di appello; regolò, su diverse basi, lo scrutinio e ripristinò, per le promozioni in Cassazione, accanto al concor-

so per titoli, lo scrutinio per turno di anzianità. La legge 5 giugno 1933, n. 557, poi, abolì il concorso per esami e titoli per la Corte di appello, sostituendo al sistema per scrutini in anticipazione quello del concorso per titoli e mantenne soltanto il concorso per le promozioni in Cassazione.

Secondo l'ordinamento del 1941, attualmente vigente, le promozioni in appello (art. 145) si effettuano: mediante concorso per esame e per titoli, dopo dieci anni di effettivo servizio (tale concorso è stato sospeso a tempo indeterminato con l'articolo 3 del decreto 28 novembre 1947, n. 1370); mediante concorso per titoli dopo diciassette anni di effettivo servizio (ridotti poi a sedici dal decreto 28 novembre 1947, n. 1370); e mediante scrutinio a turno di anzianità. Quanto alle promozioni in Cassazione, è previsto il concorso per titoli, con esperimento orale (sospeso quest'ultimo fino a nuova disposizione dal decreto-legge 3 maggio 1945, n. 233) e lo scrutinio a turno di anzianità per la sola qualifica di merito distinto.

Nel lungo intervallo di tempo dalla prima applicazione dell'ordinamento vigente, non sono mancate elaborazioni di studi e di proposte legislative da parte di commissioni ministeriali o di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, come pure proposte di legge da parte di parlamentari.

La Commissione nominata dal Ministro Grassi e presieduta dal Primo Presidente della Corte di cassazione Ferrara propose di adottare per le promozioni a magistrato di Corte di appello, in via generale, lo scrutinio nella duplice forma di scrutinio in anticipazione e di scrutinio a turno di anzianità e per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione il solo concorso per titoli. Per i partecipanti allo scrutinio, così come per i partecipanti al concorso di cassazione, era prevista una discussione orale sui titoli proposti.

Altri studi sono seguiti ed uno schema di provvedimento di iniziativa governativa non sottoposto all'esame delle Assemblee legislative, ed ancora una nuova elaborazione della materia da parte di una commissione istituita nel 1958 e composta dal Ministro Gonella, dal Primo Presidente e dal Procuratore Ge-

nerale della Corte di cassazione e da altri magistrati, tra i quali il Presidente dell'Associazione nazionale magistrati.

A tale elaborazione seguì uno schema di disegno di legge che fu sottoposto al Governo nel gennaio del 1959 ma che non fu discusso in attesa della costituzione del Consiglio superiore della Magistratura.

Intervenuta la costituzione di tale organo, il Ministero di Grazia e Giustizia sottopose subito al Consiglio Superiore lo schema ulteriormente elaborato. Il parere, chiesto nell'agosto 1959, fu ottenuto nel novembre successivo. Durante la necessaria rielaborazione dello schema — in rapporto al parere espresso — intervenne la lunga crisi ministeriale, che ritardò la presentazione del provvedimento.

Quanto è stato riferito vale già a rappresentare il quadro dei gravissimi problemi che si presentavano al riformatore nella tormentata materia costituente l'oggetto dello schema. Da una parte l'impossibilità di trarre sicuri elementi di giudizio dallo svolgimento storico dei vari sistemi susseguitisi nel corso di quasi un secolo, risultando le singole riforme piuttosto in funzione di rimozione degli inconvenienti manifestatisi in precedenza, che di armonica costruzione scevra da preoccupazioni di indole contingente; dall'altra l'esigenza di una ulteriore riforma, reclamata dalla maggioranza dei magistrati sulla considerazione essenziale che lo attuale sistema, nella disciplina dei concorsi per titoli, non garantisca una adeguata selezione e, per quanto riguarda il rapporto numerico con lo scrutinio, non trovi rispondenza con le situazioni concrete.

Alla base del sistema sembrò doversi porre l'esigenza che il conferimento delle funzioni superiori sia disposto previo rigoroso accertamento delle qualità richieste e che sia assicurata una particolare posizione a coloro che dimostrino di possedere in misura elevata siffatte qualità, pur coordinando tale criterio con quello che impone la dovuta considerazione della maggiore esperienza e del contributo almeno quantitativamente superiore di coloro che esercitano le funzioni da un maggiore numero di anni.

In particolare lo schema predisposto dal Ministero manteneva, tanto per l'appello che per la cassazione, il doppio sistema del concorso e dello scrutinio, sostituendo al concorso per titoli, che era stato oggetto di critiche, un concorso per esami scritti e orali.

Nel redigere il disegno di legge, non si è mancato di tener presente, per quanto attiene ai criteri di promozione, il parere del Consiglio Superiore della Magistratura.

Di seguito saranno illustrate le linee fondamentali della riforma, e le due fasi della progressione, quella di appello e quella di cassazione.

CRITERI GENERALI COMUNI ALLE PROMOZIONI IN APPELLO ED IN CASSAZIONE

Non si è ritenuta accettabile l'unificazione in una sola categoria dei magistrati di merito.

L'articolo 107, terzo comma, della Costituzione (« i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni ») non autorizza l'illazione che siano state riconosciute due sole categorie, quella dei magistrati di merito e quella dei magistrati di cassazione. Detta concezione contrasta con l'ordinamento processuale italiano, conforme del resto a quello di altri Paesi, nonché con l'articolo 105 della stessa Costituzione, che fa riferimento alle « promozioni » dei magistrati e non ad una unica progressione di carriera, che se sussistesse limiterebbe notevolmente uno dei compiti del Consiglio Superiore previsti dalla Costituzione: quello cioè di provvedere alle « promozioni ».

Inoltre, la legge 24 maggio 1951, n. 392, che, come si legge nella relazione, ha inteso coordinare le norme fondamentali dell'ordinamento giudiziario con i principi posti agli articoli 104 e 107 della Costituzione, distingue esplicitamente i magistrati nelle seguenti categorie: magistrati di tribunale, magistrati di appello, magistrati di cassazione, con o senza funzioni direttive.

Il Parlamento, approvando tale legge, non ha avanzato alcuna riserva sulla correttezza costituzionale di tale distinzione.

Ancora, la legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura » tratta in diversi articoli delle « promozioni » dei magistrati e non in modo generico, ma con riferimento espresso alle varie « categorie » e alle promozioni in Corte di appello oltre che in Corte di cassazione.

Infine, il Consiglio Superiore della Magistratura, che la Costituzione prevede eletto con la rappresentanza delle « categorie » di magistrati, nel formulare il parere in merito al presente disegno di legge, ha proposto un sistema di promozioni che presuppone appunto sia la categoria dei magistrati di tribunale che quella dei magistrati di appello, onde l'assoluta certezza che l'unificazione dei magistrati di merito in una sola categoria costituirebbe violazione delle norme della Costituzione.

Il progetto, mantenendo, dunque, le categorie tradizionali, ha posto a cardine del meccanismo riguardante la progressione alle funzioni superiori di appello e cassazione, il diritto di essere sottoposto a scrutinio per la dichiarazione di promovibilità, alla scadenza di un numero fisso di anni, indipendentemente dalla esistenza delle corrispondenti vacanze. È questo un punto fondamentale di innovazione del sistema.

La possibilità di garantire ai meritevoli la progressione in carriera senza limitazione di posti ha costituito il problema fondamentale che in questi ultimi tempi ha assillato la maggior parte delle Amministrazioni dello Stato. Di recente sono state adottate nuove disposizioni, ma per le qualifiche corrispondenti a magistrato di appello e di cassazione è stato logicamente conservato il sistema dei ruoli chiusi, e se per una di esse si sono allargate le possibilità di progressione di carriera, queste sono solo in soprannumero, per una percentuale limitata del 35 per cento dei posti complessivi e per un periodo di tempo limitato ad un triennio. Trattandosi, quindi, di possibilità a carattere temporaneo e di posti riassorbibili, non si è vulnerato il sistema dei ruoli chiusi che risponde ad una esigenza di distribuzione dei posti secondo la necessità delle funzioni.

Le norme sull'avanzamento dei docenti universitari prevedono la progressione nei coefficienti di stipendio, con abolizione del *numerus clausus* (legge 19 maggio 1950, numero 355 e legge 18 marzo 1958, n. 311). Per i professori universitari, le funzioni sono sempre identiche dall'ingresso in carriera e questa si svolge attraverso il passaggio progressivo a tre successivi coefficienti di stipendio attribuiti al compimento dei periodi di anzianità stabiliti dalla tabella annessa alla legge 311 del 1958.

Sostanzialmente, cioè, mentre in astratto e in concreto per i docenti universitari è giuridicamente esclusa ogni gerarchia di funzioni, per la magistratura la progressione di carriera è strettamente connessa alle funzioni, cui corrispondono, per tradizione storica, non smentita dalla Carta costituzionale, e per esigenze imprescindibili di carattere giurisdizionale, categorie progressive corrispondenti ai gradi di giurisdizione, onde la necessità di predisporre un sistema che non alteri i principi relativi a caratteri precipi delle funzioni giurisdizionali esercitate dalle diverse categorie di magistrati.

La riforma disciplinata dal seguente disegno di legge muta profondamente il sistema vigente impostato sulla limitazione delle chiamate a scrutinio in stretto rapporto con le necessità di promozione. Si è ammessi allo scrutinio anche se non vi è la vacanza nella categoria superiore.

È utile esaminare il problema al lume degli elementi risultanti dai ruoli secondo la graduatoria. Da questi si evince che se le promozioni si effettuassero indipendentemente dalle necessità di servizio che sono indicate dalle vacanze, gli scrutini normali per la promozione in Corte di appello ed in Corte di cassazione sarebbero immediatamente assorbiti e superati da quelli che si potrebbero definire automatici, in quanto svincolati dalle disponibilità nei ruoli.

Per precisione di indagine va notato che già nel biennio 1960-1961 potrebbero essere promossi automaticamente attraverso lo scrutinio, per aver compiuto tredici anni dalla nomina a magistrati di tribunale, circa 700 magistrati; quanto alle vacanze, invece, e calcolando quelle impreviste nella misura di

circa un terzo di quelle previste, ne risultano complessivamente cento, talchè solo un settimo dei promossi potrebbe effettivamente esercitare le funzioni superiori.

Per gli anni dal 1962 al 1964 solo una parte di coloro i quali avrebbero già ottenuto la nomina potrebbero conseguire l'esercizio delle funzioni, e negli anni successivi si verificerebbe di nuovo una grave sproporzione tra promozioni e vacanze; infatti nel triennio 1965-1967 potrebbero essere promossi per mezzo dello scrutinio circa 1100 magistrati contro circa 160 vacanze nello stesso triennio sicchè oltre novecento magistrati potrebbero ottenere la promozione senza possibilità di esercitare le funzioni della corrispondente qualifica.

Più grave è la situazione per quanto concerne lo scrutinio per la Corte di cassazione, in quanto nel 1960 contro circa 20 vacanze, 500 magistrati potrebbero conseguire la promozione per scrutinio avendo compiuto nove anni dalla nomina in appello. Di essi, 480 si troverebbero nella impossibilità di esercitare le funzioni di Consigliere di Cassazione. Nè si ritornerebbe alla normalità negli anni successivi. Infatti, volendo, in base alla previsione stabilire una media per gli otto anni che vanno dal 1960 al 1967, risulta che potrebbero essere promossi per scrutinio per anzianità nel grado un numero di circa sette volte superiore a quello delle vacanze previste ed impreviste e cioè 1250 magistrati su 160 vacanze circa. È evidente l'anomalia e la assurdità di un sistema che prevede la possibilità di promozione di un numero di magistrati otto volte superiore a quello stabilito dagli organici.

Occorre aggiungere che, potendo i magistrati scrutinati conseguire senz'altro la nomina, indipendentemente dalla selezione imposta dal limite delle vacanze, si potrebbe verificare un rilassamento nel rendimento e nella qualità. Invece, il sistema accolto col presente disegno, mentre elimina l'inconveniente attuale delle lunghe attese per ottenere il giudizio di idoneità che ora potrà essere conseguita da tutti ad un termine fisso di anni di servizio, stimola alla distinzione ed al buon rendimento.

Infatti alla dichiarazione di idoneità deve seguire un giudizio di conferma da parte del Consiglio Superiore, all'atto dell'effettiva promozione per l'attribuzione delle funzioni superiori, giudizio di conferma che tuttavia sul presupposto di una idoneità già conseguita non dà adito ad incertezze e preoccupazioni di carriera.

Si verificherebbe, inoltre, correlativamente all'inflazione della qualifica corrispondente alla categoria superiore — che avrebbe un deleterio effetto sulla importanza morale e di prestigio della qualifica stessa — una attenuazione notevole dell'interesse a conseguire effettivamente le funzioni superiori.

È appena il caso di accennare ai palesi e notevoli benefici di ordine morale e di prestigio che derivano dal conseguimento della idoneità alla promozione in un momento determinato e anticipato della carriera. Infatti è notoriamente diffusa la aspirazione di evitare un'attesa troppo lunga del giudizio di idoneità, con inevitabili ripercussioni ambientali e diminuzione della possibilità per il magistrato di adempiere ai suoi compiti con la necessaria tranquillità.

Si è da taluni sostenuto che la posizione giuridica ed economica del tutto particolare assicurata ai magistrati dagli articoli 104 e seguenti della Costituzione e dalla Legge 24 maggio 1951, n. 392, indurrebbe a considerare l'identità delle funzioni esercitate dai magistrati, qualunque sia la posizione nella gerarchia dei gradi giurisdizionali dell'ufficio al quale sono addetti, per svincolare il sistema delle promozioni dalle piante organiche, salvo le opportune cautele.

Tale tesi, mentre non trova appoggio nella realtà delle esigenze dell'organizzazione degli uffici giudiziari, contrasta altresì con i principi cui si ispira la Carta costituzionale.

Sotto il primo profilo è evidente la differenza fra il giudizio di pura legittimità istituzionalmente demandato alla Corte di cassazione ed il giudizio di merito svolto dall'organo giurisdizionale inferiore. Pure innegabili sono le differenze fra le funzioni svolte dal magistrato di tribunale e dal magistrato di appello, come innanzi è stato illustrato.

Sotto il secondo profilo, non è contestabile che il terzo comma dell'articolo 107 della Co-

stituzione della Repubblica stia ad indicare che in seno alla magistratura, mentre non devono configurarsi gerarchie di gradi, sussistono tuttavia diversità di funzioni giurisdizionali. E in proposito sono esplicite le dichiarazioni del relatore onorevole Giovanni Leone alla seduta del 26 novembre 1947. Del resto un'ulteriore conferma si trae dalla recente legge sulla costituzione del Consiglio Superiore, che all'articolo 23 distingue i componenti da eleggere secondo la gerarchia tradizionale.

Poichè è innegabile il valore della progressione rispetto alle funzioni secondo l'ordine tradizionale, magistrati di tribunale, di appello, di cassazione, e di cassazione con funzioni direttive, dovrebbe dubitarsi della costituzionalità di un sistema il quale, con lo assicurare prerogative attribuite alle funzioni giurisdizionali superiori a chi continui ad esercitare le funzioni inferiori, viene ad eludere il concetto di gerarchia di funzioni voluto dalla Carta costituzionale.

Per gli stessi motivi tale sistema sarebbe in antitesi con le norme della Costituzione (articoli 4 e 36) che qualificano la differenza fra attività e funzione e la necessità di un rapporto proporzionale tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro.

Quanto ai benefici di ordine economico, si osserva che la progressione automatica e senza limite del trattamento economico è già attuata per la magistratura. Esiste infatti per la carriera di magistrato un adeguato trattamento differenziato con il semplice maturare dell'anzianità. Nella categoria dei magistrati di tribunale la progressione a tutti gli effetti è assicurata a ruolo aperto, sino al corrispondente ex grado 6° delle altre Amministrazioni. Successivamente è prevista una ulteriore progressione economica attribuendosi indistintamente scatti biennali (di recente adottati accogliendosi un'antica richiesta della categoria), i quali rendono possibile, dopo un congruo numero di anni, il raggiungimento dello stipendio stabilito per le funzioni superiori.

Ogni ulteriore miglioramento economico può essere considerato in sede propria, non avendo mai, nè nel passato, nè di recente, lo ordinamento economico trovato la sua *sedes*

materiae nella disciplina del sistema delle promozioni. Non si tratta di un problema di oneri finanziari — ed il recente provvedimento in tema di aumento degli organici sta a dimostrare che non si esita ad affrontare nuovi oneri quando sussistono le esigenze — ma di garanzia della tutela del servizio e di rispetto della norma costituzionale.

PROMOZIONI IN CORTE DI APPELLO

Il progetto ha soppresso il concorso per titoli, previsto dal vigente ordinamento, istituendo, invece, un concorso per esami scritti e orali. La soluzione si ispira alla opinione di gran lunga prevalente secondo cui la selezione destinata ad assicurare uno sviluppo di carriera molto più rapido, se non vuole turbare le legittime aspettative e la fiducia dei magistrati più anziani, deve essere raggiunta mediante un controllo consistente in una prova di esame, anzichè mediante il vaglio di titoli che potrebbero risultare non corrispondenti al livello di cultura e qualitativo del servizio prestato data l'alea del periodo scelto per la produzione dei titoli e la disparità di sedi quanto al rilievo degli affari giudiziari trattati dai concorrenti. Peraltro la riforma aumenta notevolmente la sfera di applicazione dello scrutinio e nello stesso tempo rende più obbiettiva e severa la selezione per il concorso (articolo 1 e seguenti).

Oltre che mediante il concorso per esame, le promozioni in Corte di appello si conseguono mediante scrutinio per merito distinto e per merito (artt. 1, 10 e seguenti).

Circa la distribuzione delle vacanze, è da notare che nell'ordinamento vigente i posti annualmente disponibili nel ruolo dei magistrati di Corte di appello sono attribuiti per quattro decimi ai vincitori del concorso per titoli e per sei decimi ai magistrati dichiarati promovibili nello scrutinio a turno di anzianità. La quota riservata allo scrutinio è così ulteriormente suddivisa: quattro decimi ai magistrati promovibili per merito distinto e due decimi ai magistrati promovibili per merito.

Nell'unito progetto i posti disponibili per il concorso per esami sono diminuiti ad un

quinto rispetto ai quattro decimi dei posti che erano disponibili per i vincitori di concorso per titoli; ed i posti disponibili per le promozioni per scrutinio sono aumentati a quattro quinti rispetto ai sei decimi del sistema attualmente vigente. Della quota riservata allo scrutinio, tre quinti sono attribuiti ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto e un quinto ai magistrati dichiarati promovibili per merito.

Pur condividendosi l'opinione che il sistema più selettivo del concorso per esami debba essere riservato ad una minoranza, non si è ritenuto — sulla base di esperienze passate — che una misura di aliquota estremamente ristretta possa essere sufficiente a realizzare gli scopi della selezione, nonchè ad incoraggiare un congruo numero di magistrati valorosi a coltivarsi, per aspirare con fiducia a superare la prova di esame.

In ordine alle modalità della selezione a seguito di esame, si chiede un giudizio preventivo, che si basa sulla cultura, maturità, operosità e prestigio del magistrato. Funzione fondamentale di tale controllo è quella di evitare che qualcuno degli aspiranti, dedicandosi precipuamente alla preparazione degli esami, adempia alle funzioni di ufficio in maniera non adeguatamente qualificata e solerte (articoli 3 e 4).

In ordine alla preclusione per motivi disciplinari, si è creduto corrispondente alle esigenze della selezione che la preclusione riguardi i magistrati ai quali sia stata inflitta una sanzione più grave dell'ammonimento.

Per quanto concerne la natura ed il contenuto delle prove a cui il candidato deve essere sottoposto, l'ordinamento accoglie il principio secondo cui l'esperimento deve essere diretto ad accertare una capacità ed una idoneità che, pur materiata di profonda cultura giuridica, non sia circoscritta alla pura teoria, e di conseguenza dispone che le prove scritte debbano consistere nella redazione di sentenze o requisitorie su casi formulati dalla Commissione (art. 7).

Circa tali prove scritte, è stata concessa al candidato la facoltà di scelta (da esercitarsi nella domanda di ammissione) tra le discipline penalistiche e quelle civilistiche. Ma questa opportuna specializzazione non conduce

a compartimenti stagni della preparazione, perchè nelle prove orali non vi è opzione fra discipline penalistiche e civilistiche, essendo obbligatorie le une e le altre.

In tali prove si è ritenuto, poi, di comprendere tutte quelle discipline la cui sicura conoscenza è ritenuta indispensabile al magistrato per potere adeguatamente esercitare a pieno le sue funzioni.

In ordine allo scrutinio, sussidiariamente a quello a termine fisso, si è dovuto prevedere la possibilità di procedere a ulteriori chiamate di altri gruppi di magistrati di minore anzianità, per l'ipotesi (pur sempre possibile nello svolgersi dell'applicazione del sistema) che i dichiarati promovibili fra i magistrati che hanno raggiunto il minimo di anzianità per presentarsi allo scrutinio non siano sufficienti per le esigenze di copertura delle vacanze disponibili (art. 10).

Per i lavori giudiziari da esaminare si è poi stabilito che il Consiglio superiore determina mediante sorteggio tre trimestri, da scegliere in anni diversi nel quinquennio precedente allo scrutinio, esclusi i mesi di luglio, agosto e settembre, e che il candidato ha facoltà di scegliere tra i tre trimestri, due trimestri dei quali sono presi in esame i suoi lavori. In relazione al carattere selettivo dello scrutinio gli articoli 13, 14 e 18 hanno, infine, dettagliatamente precisato i criteri di valutazione, di classificazione e di preferenza.

PROGRESSIONE A MAGISTRATO DI CASSAZIONE

Il problema più arduo risolto dal nuovo ordinamento attiene all'opportunità di ammettere il concorso — mediante esami o per titoli — per le funzioni di magistrato di cassazione o subordinatamente uno scrutinio in anticipazione.

Lo schema originariamente predisposto dal Ministero prevedeva anche per la promozione a magistrato di cassazione il concorso per esami sotto forma di una sentenza e lo scrutinio a turno di anzianità per la sola qualifica di merito distinto. I posti venivano attribuiti

per due quinti ai vincitori del concorso per esami e per tre quinti ai dichiarati promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio a turno di anzianità.

Seguendo il parere espresso dal Consiglio superiore si è abbandonato detto schema e si è accettato che la selezione degli idonei alle funzioni di cassazione avvenga solo attraverso lo scrutinio per merito distinto; l'attribuzione di tale qualifica, però, è subordinata all'esito favorevole di una discussione orale sui lavori giudiziari e sugli altri titoli (articoli 23 e 26). È questa una presumibile garanzia di obiettività nella selezione al fine del riconoscimento del merito.

Lo scrutinio è a termine fisso ed è per esso prevista, come per quello dell'appello, la possibilità di chiamate sussidiarie in caso di necessità.

Il sistema di selezione accolto non ha precedenti nella storia degli ordinamenti giudiziari; d'altra parte nella materia della selezione per l'accesso in Cassazione è incontestabile che nessuna delle numerosissime modifiche alla legge organica del 1865 abbia pienamente appagato le aspirazioni degli interessati e le esigenze dell'amministrazione della giustizia.

Nessun criterio assoluto può infatti valere a conciliare l'opportunità, da una parte, che i magistrati siano il meno possibile distratti dalla loro delicatissima funzione, che cioè in questa non interferiscano eccessive preoccupazioni di carriera e necessità di formazione di titoli o di preparazione a concorsi; e dall'altra che una prospettiva di avanzamento troppo lento non deprima le migliori energie.

Le altre innovazioni, che sono di dettaglio o di mero coordinamento, non esigono speciale illustrazione.

DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Delle disposizioni comuni, finali e transitorie solo alcune richiedono un particolare commento.

Con l'articolo 34, in via transitoria, si intende ovviare all'inconveniente cui dà luogo

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il frequente avvicinarsi di magistrati che non esercitano funzioni giudiziarie, in uffici come quelli del Ministero. In deroga alla norma degli articoli 5 ultimo comma, 13 ultimo comma e 25 secondo comma che richiedono almeno tre e cinque anni rispettivamente per il concorso e per lo scrutinio per l'appello e almeno tre anni per la cassazione di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie, si è disposto che entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge i magistrati che non esercitano funzioni presso uffici giudi-

ziari possono essere ammessi a partecipare agli scrutini per la promozione a magistrato di appello e di cassazione, anche a prescindere dal requisito previsto dai richiamati articoli.

L'articolo 36 dispone, in via transitoria, sulla situazione dei magistrati di Corte di appello, attualmente applicati alla Corte suprema di cassazione e alla Procura Generale presso la stessa Corte a norma della legge 21 maggio 1956, n. 489.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

DELLE PROMOZIONI A MAGISTRATO
DI CORTE DI APPELLO

CAPO I

SISTEMA DELLE PROMOZIONI

Art. 1.

(Ripartizione dei posti)

Le promozioni a magistrato di Corte di appello si effettuano:

- a) in seguito a concorso per esame;
- b) in seguito a scrutinio.

I posti annualmente disponibili nel ruolo di magistrato di Corte di appello in dipendenza delle vacanze previste nelle categorie di magistrato di appello e di magistrato di cassazione nel periodo 1° gennaio-31 dicembre, nonchè di quelle imprevedute che si sono verificate nell'anno precedente, sono attribuiti:

per un quinto ai vincitori del concorso per esame;

per tre quinti ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio;

per un quinto ai magistrati dichiarati promovibili per merito a seguito di scrutinio.

Le eventuali frazioni sono arrotondate all'unità in aggiunta alla quota spettante ai promovibili per merito.

Sono considerate vacanze previste quelle che si verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di età; sono considerate vacanze imprevedute quelle che si verificano per qualsiasi altra causa.

Art. 2.

(Ordine delle promozioni)

Le promozioni sono conferite nel seguente ordine: vincitori del concorso per esame, dichiarati promovibili per merito distinto ed infine dichiarati promovibili per merito.

Tale ordine deve essere osservato per i promovendi provenienti dal concorso e dallo scrutinio indetti nello stesso anno. Qualora esistano promovibili con classifica definitiva ottenuta negli scrutini indetti in anni precedenti, essi sono promossi via via che si determinano le vacanze nell'ambito della quota riservata anche con precedenza sui vincitori del concorso.

CAPO II

CONCORSO PER ESAME

Art. 3.

(Concorso: bando. Requisiti per partecipare al concorso)

Il concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di appello è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno per un numero di posti pari ad un quinto delle vacanze previste dell'anno in cui è indetto il concorso, nonchè di quelle imprevedute dell'anno precedente.

Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Al concorso possono partecipare i magistrati che entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso compiono complessivamente quattordici anni di effettivo servizio, di cui almeno otto nella categoria di magistrato di tribunale.

Sono ammessi al concorso i magistrati che su parere motivato del Consiglio giudiziario, o del Ministro, sentito il Consiglio di Amministrazione, per i magistrati addetti al

Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, sono dichiarati dal Consiglio Superiore della Magistratura distinti per cultura, maturità, operosità e prestigio.

Per i magistrati residenti all'estero per ragioni di servizio o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni, il parere per l'ammissione al concorso è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

Art. 4.

(Parere per l'ammissione al concorso)

Il parere di cui all'articolo 3, quarto e quinto comma, si basa sui rapporti dei capi degli uffici giudiziari o amministrativi ai quali i magistrati sono addetti.

Art. 5.

(Domanda di partecipazione al concorso. Ammissione)

La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere presentato al Capo dell'Ufficio presso il quale il magistrato esercita le sue funzioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla data del Bollettino Ufficiale sul quale è pubblicato il decreto che indice il concorso.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel comma precedente la domanda, accompagnata dai rapporti dei Capi degli Uffici, è trasmessa al Ministro, se trattasi di magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, e negli altri casi al Presidente della Corte d'appello competente o a quello della Corte d'appello di Roma, se trattasi di magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte d'appello convoca immediatamente il Consiglio giudiziario, il quale deve nel più breve termine possibile emettere il parere di cui all'articolo 3. Parimenti dovrà provvedere il Ministro di grazia

e giustizia per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 51 del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Il parere del Consiglio giudiziario o quello del Ministro è trasmesso, insieme con la domanda di partecipazione al concorso, al Consiglio Superiore della Magistratura, che delibera sull'ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato le loro funzioni negli uffici giudiziari per almeno tre anni complessivi dopo la nomina ad aggiunto giudiziario.

Art. 6.

(Motivi particolari di esclusione dal concorso)

Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso:

a) i magistrati ai quali è stata inflitta una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento;

b) i magistrati dichiarati impromovibili nello scrutinio a turno di anzianità;

c) i magistrati che per due volte sono stati ritenuti non meritevoli di partecipare al concorso;

d) i magistrati che sono stati giudicati non idonei in due precedenti concorsi per esame.

I magistrati ai quali è stato inflitto l'ammonimento possono essere ammessi al concorso decorsi due anni dalla data della decisione disciplinare.

Art. 7.

(Modalità del concorso)

L'esame teorico-pratico è scritto e orale.

L'esame scritto verte su uno dei seguenti gruppi di materie:

a) diritto e procedura civile;

b) diritto e procedura penale.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il candidato, nella domanda di ammissione al concorso, deve indicare il gruppo prescelto.

La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello su casi formulati dalla Commissione.

La prova di diritto e procedura penale può consistere tanto nella redazione di una sentenza in grado di appello quanto di una requisitoria.

Per la prova scritta il candidato ha diritto di scegliere uno fra due casi relativi ad istituti giuridici diversi, che la Commissione formula per ciascun gruppo di materie nello stesso giorno dello svolgimento dell'esame.

Per lo svolgimento delle prove scritte il concorrente dispone di otto ore ed ha facoltà di consultare i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.

I lavori sono esaminati restando segreto il nome dei candidati secondo il sistema previsto dagli articoli 8, 12 e 13 del regio-decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; si osservano, altresì, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso regio-decreto.

L'esame orale per tutti i concorrenti verte sulle materie di entrambi i gruppi sopraindicati nonchè sul diritto costituzionale e sul diritto amministrativo.

Per la valutazione delle prove di esame la commissione ha a sua disposizione centocinquante punti, di cui settanta da assegnare per la prova scritta e trentacinque per quella orale.

È ammesso all'esame orale il concorrente che consegua nella prova scritta non meno di cinquantasei punti.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di ottantaquattro punti con almeno ventotto punti nella prova orale.

Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico punteggio complessivo prevale il concorrente più anziano nell'ordine della graduatoria.

Art. 8.

(Composizione della Commissione giudicatrice del concorso)

Il concorso per esame è giudicato da una commissione nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta del

Ministro di grazia e giustizia, e composta da un Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, che la presiede, e da sei magistrati di Corte di cassazione, dei quali due appartenenti al pubblico ministero. Fanno, altresì, parte della Commissione, come membri supplenti, due magistrati di Cassazione, di cui uno appartenente al pubblico ministero.

La Commissione è assistita da non più di quattro magistrati addetti alla Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero con funzioni di segretari.

Art. 9.

(Classificazione dei concorrenti e formazione della graduatoria)

In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 7, la Commissione forma la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria è trasmessa al Consiglio Superiore, accompagnata da una relazione motivata. Copia di essa è, a cura della Commissione esaminatrice, inviata al Ministro di grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il Consiglio Superiore approva la graduatoria a norma degli articoli 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, quando non vi riscontra violazione di legge.

CAPO III

SCRUTINIO

Art. 10.

(Partecipazione allo scrutinio)

I magistrati di tribunale, compiuti tredici anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto di partecipare, nell'anno successivo, allo scrutinio per conseguire la dichiara-

zione di promovibilità a magistrato di Corte di appello per merito distinto o per merito.

Lo scrutinio è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura entro i primi quindici giorni di gennaio di ogni anno. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili, il Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, delibera di chiamare a scrutinio i magistrati di tribunale che compiono tredici anni dalla promozione a tale categoria nell'anno stesso della chiamata; e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili.

Il decreto con il quale è indetto lo scrutinio sussidiario è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla data del medesimo.

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che indice lo scrutinio, gli interessati debbono presentare domanda di partecipazione ai Capi degli uffici cui appartengono o ai quali sono addetti.

Art. 11.

(Lavori giudiziari ed altri titoli)

Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio Superiore al momento della chiamata fissa mediante sorteggio tre trimestri, da scegliersi in anni diversi nel quinquennio precedente alla chiamata, esclusi i mesi di luglio, agosto e settembre.

Il magistrato che partecipa allo scrutinio ha facoltà di scegliere fra i tre trimestri, di cui al comma precedente, due trimestri dei quali sono presi in esame i suoi lavori.

I lavori sono richiesti di ufficio dal Consiglio Superiore e rimessi a cura dei capi degli uffici giudiziari con attestazione di autenticità da parte della cancelleria o segreteria competente.

I lavori sono accompagnati dal parere dettagliato che il Consiglio giudiziario, o il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione per i magistrati addetti al Ministero con funzioni amministrative, emette previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono.

Il rapporto informativo di cui al comma precedente riflette unicamente le doti menzionate nel comma 4 dell'articolo 3.

Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

I magistrati che nei trimestri determinati non hanno redatto lavori giudiziari o ne hanno redatto in numero inferiore a dieci ed i magistrati i cui lavori giudiziari sono, per identità della materia trattata, insufficienti ad una completa valutazione, possono chiedere al Consiglio Superiore che, previ gli accertamenti del caso, stabilisca, sempre mediante sorteggio, altri periodi e richieda tutti i lavori ad essi riferentisi.

I magistrati che nel quinquennio precedente alla chiamata abbiano fatto parte del Consiglio Superiore e siano stati collocati fuori del ruolo organico della magistratura a norma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, per un periodo di tempo non inferiore a due anni, nonchè i segretari dello stesso Consiglio hanno facoltà di domandare che siano loro richiesti lavori giudiziari di altro periodo anche al di fuori del quinquennio sopraindicato.

I partecipanti agli scrutini hanno facoltà di presentare, unitamente alla domanda, pubblicazioni ed altri titoli diversi dai lavori giudiziari.

Art. 12.

(Svolgimento delle operazioni di scrutinio)

La Commissione, costituita a norma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, pro-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cede allo scrutinio secondo l'ordine dell'iscrizione in ruolo dei magistrati che vi partecipano.

Art. 13.

(Criteri di valutazione)

Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti di carriera del magistrato e le doti menzionate nell'articolo 3, comma quarto.

Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che appartengono al pubblico Ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali o sono delegati alle procedure fallimentari, si deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle loro rispettive funzioni e sul modo col quale le medesime sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso gli uffici giudiziari si tiene altresì conto dei lavori amministrativi di carattere affine alla materia giudiziaria e dell'attività inerente alle funzioni da essi esercitate.

Non possono essere ammessi allo scrutinio i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato le loro funzioni negli uffici giudiziari per almeno cinque anni complessivi dopo la nomina ad aggiunto giudiziario.

Art. 14.

(Classificazione dei promovibili)

I magistrati ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: quella dei promovibili per merito distinto e quella dei promovibili per merito.

La qualifica di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti; quella di merito deve essere attribuita ad unanimità.

La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre e menzionando espressamente, quando ne sia il

caso, l'esclusione dell'idoneità del magistrato all'una o all'altra funzione.

Ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con le funzioni per le quali è stato dichiarato idoneo.

Art. 15.

(Rinvio ad altro scrutinio e dichiarazione di impromovibilità)

I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilità possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili.

I magistrati rinviati ad altro scrutinio hanno facoltà di presentarsi agli scrutini immediatamente successivi.

Il rinvio ad altro scrutinio non può essere disposto più di una volta.

I magistrati dichiarati impromovibili hanno facoltà di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno tre anni dalla avvenuta dichiarazione di impromovibilità. Se anche nel nuovo scrutinio sono dichiarati impromovibili, il Consiglio Superiore, valutate le circostanze del caso, può deliberare la dispensa dal servizio, fermo il diritto al trattamento di quiescenza e alle indennità eventualmente spettanti.

Il magistrato dichiarato per due volte impromovibile e non dispensato non può partecipare ad altri scrutini.

Art. 16.

(Motivazione delle deliberazioni)

Le deliberazioni della Commissione di scrutinio sono motivate.

Art. 17.

(Revisione dello scrutinio)

Le singole deliberazioni della Commissione di scrutinio sono comunicate al Ministro di grazia e giustizia. All'interessato è trasmessa

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sa, a cura della Segreteria del Consiglio Superiore, comunicazione della decisione con avvertimento che il testo integrale resta depositato per il termine di trenta giorni dalla comunicazione perchè ne possa prendere conoscenza.

Della deliberazione può essere chiesta la revisione al Consiglio Superiore della Magistratura nei modi e nei termini indicati dall'articolo 13, secondo e terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

In sede di revisione, il Consiglio Superiore rinnova lo scrutinio, e non è vincolato dalla precedente deliberazione della Commissione, che può essere modificata in qualsiasi senso.

Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.

Art. 18.

(Elenchi di promovibili in esito alle classificazioni. Titoli di preferenza)

Compiuto lo scrutinio annuale, il Consiglio Superiore dichiara chiusa la sessione e forma gli elenchi dei promovibili secondo le due classificazioni di cui all'articolo 14 ed in ordine di anzianità.

I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto, se compresi nelle seguenti categorie:

- 1) decorati al valor militare;
- 2) mutilati o invalidi di guerra;
- 3) feriti in combattimento;
- 4) decorati di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
- 5) combattenti;

sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un quinto dei posti riservati per ogni anno ai promovibili per merito distinto.

La precedenza ha luogo nell'ordine di elenco della categoria.

La preferenza di cui ai precedenti commi è riconosciuta nell'ambito del singolo scrutinio e non può avere effetto nei confronti

dei promovibili già compresi negli elenchi degli scrutini precedenti.

Art. 19.

(Successive partecipazioni a scrutini)

I magistrati rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili ai sensi dell'articolo 15, nonchè quelli che si ripresentino a nuovo scrutinio ai fini di ottenere la classifica di merito distinto, debbono presentare domanda nei termini fissati dagli articoli precedenti per lo scrutinio a termine fisso o per quello sussidiario. Ai medesimi si applicano anche le altre disposizioni relative alla partecipazione e allo svolgimento degli scrutini.

Art. 20.

(Efficacia della classifica - Rinnovazione dello scrutinio)

La classifica ottenuta dal magistrato rimane ferma fin quando non sia stata modificata a seguito di altro scrutinio al quale lo stesso magistrato abbia partecipato.

Non si può chiedere di partecipare ad un nuovo scrutinio se non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'ultima deliberazione con cui detta classifica è stata attribuita.

Art. 21.

(Promozioni)

Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili hanno luogo secondo l'ordine dei relativi elenchi, previa conferma del giudizio di promovibilità da parte del Consiglio Superiore della Magistratura per i magistrati scrutinati oltre i due anni precedenti quello in cui si conferisce la promozione.

Ai fini di tale conferma il Consiglio Superiore della Magistratura deve valutare, sulla base dei rapporti dei superiori gerarchici, la capacità, il rendimento e il comportamento del magistrato relativi al periodo successivo

alla dichiarazione di promovibilità ottenuta in sede di scrutinio.

I magistrati che non ottengono la conferma di cui ai commi precedenti sono sottoposti a nuovo giudizio di conferma, per il conferimento della promozione nell'anno successivo.

I magistrati dichiarati promovibili per scrutinio con classifica definitiva possono essere promossi, salvo la conferma di cui ai commi precedenti, con riserva di anzianità, prima che siano esauriti i lavori di revisione. Esauriti tali lavori, e formati gli elenchi di tutti i magistrati dichiarati promovibili con la medesima qualifica, sono sciolte le riserve di anzianità conferendosi a ciascun magistrato la promozione con la decorrenza giuridica corrispondente al posto occupato negli elenchi, ferme, tranne che agli effetti dell'anzianità, le promozioni già disposte.

Il magistrato che rinuncia al turno di promozione è promosso, previa la conferma di cui ai primi due commi del presente articolo, nella quota riservata ai promovibili dell'anno successivo per la medesima classifica di scrutinio.

Art. 22.

(Inversione del turno di promozione)

Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato più anziano classificato promovibile per merito distinto, quest'ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti spettanti ai promovibili per merito.

TITOLO II

DELLE PROMOZIONI A MAGISTRATO DI CORTE DI CASSAZIONE

Art. 23.

(Scrutinio)

I posti annualmente disponibili per le promozioni sono costituiti dalle vacanze previste per la categoria dei magistrati di cassazione

del periodo 1° gennaio-31 dicembre, nonché da quelle imprevedute dell'anno precedente.

I magistrati di Corte d'appello, compiuti nove anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto di partecipare, nell'anno successivo, allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di cassazione per merito distinto.

Si applicano le disposizioni del comma secondo dell'articolo 10.

Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili, il Consiglio Superiore della Magistratura delibera, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, di chiamare a scrutinio i magistrati di appello che compiono nove anni dalla promozione a tale categoria nello anno stesso della chiamata; e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili.

Si applicano le disposizioni del quarto comma dell'articolo 10.

Art. 24.

(Presentazione delle domande)

La domanda di ammissione allo scrutinio, diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere presentata, secondo la rispettiva competenza, ai Capi delle Corti di appello nel cui distretto è compreso l'ufficio al quale il magistrato appartiene, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del decreto che indice lo scrutinio.

I magistrati addetti ad uffici non giudiziari devono presentare la domanda entro il detto termine ai Capi della Corte di appello di Roma. I magistrati addetti al Ministero debbono presentarla, entro lo stesso termine, al Ministro di grazia e giustizia.

Alla domanda devono essere unite le pubblicazioni e gli altri titoli diversi dai lavori giudiziari che ciascun magistrato ritiene opportuno presentare.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma, sono trasmessi al Consiglio Superiore le domande, i lavori, i titoli e gli altri documenti accompagnati da un motivato parere del Consiglio

giudiziario contenente informazioni motivate sulle doti menzionate nell'articolo 3 comma quarto.

Per i magistrati addetti al Ministero il parere è dato dal Ministro sentito il Consiglio di amministrazione. Per quelli residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere è dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

Art. 25.

(Norme applicabili allo scrutinio)

Lo scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 11 e seguenti della presente legge, in quanto applicabili, ed in particolare delle disposizioni dell'articolo 18 relative ai titoli di preferenza.

Non possono partecipare allo scrutinio i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato le loro funzioni negli uffici giudiziari per almeno tre anni complessivi dopo la nomina a magistrato di Corte di appello.

Non sono ammessi allo scrutinio coloro che hanno conseguito la promozione a magistrato di Corte di appello con la classifica di merito.

Art. 26.

(Discussione orale)

La qualifica di merito distinto è attribuita previo esito favorevole di una discussione orale sui lavori giudiziari ed altri titoli, alla quale il magistrato è ammesso a seguito della valutazione favorevole dei lavori giudiziari e dei titoli stessi.

Art. 27.

(Ordine delle promozioni - Partecipazione a scrutini successivi)

Le promozioni hanno luogo con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 21.

I magistrati di Corte di appello che in due scrutini consecutivi non hanno ottenuto la

qualifica di merito distinto non possono partecipare ad altro scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione se non sono decorsi almeno tre anni dall'ultima deliberazione emessa nei loro confronti. Se nemmeno nel terzo scrutinio conseguono tale qualifica, non possono partecipare ad altro scrutinio.

La Commissione di scrutinio, nella dichiarazione di promovibilità, deve menzionare, per coloro che ritiene particolarmente idonei, la speciale attitudine all'esercizio delle funzioni requirenti o giudicanti presso la Corte suprema di cassazione e alle funzioni direttive.

Art. 28.

(Attribuzione di uffici direttivi a favore dei magistrati di Cassazione che siano stati promossi in Corte di appello a seguito di concorso per esami)

Ai magistrati che abbiano conseguito la promozione in appello a seguito del concorso di cui all'articolo 1, lettera a), non possono essere attribuiti gli uffici direttivi di presidente e di procuratore generale di Corte di appello e di presidente di sezione o avvocato generale della Corte di cassazione se non nel limite massimo dei due terzi dei posti annualmente disponibili.

TITOLO III

**DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI
E TRANSITORIE**

Art. 29.

(Decorrenza delle promozioni)

Le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite, in ogni caso, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, non posteriore al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la quota annuale di vacanze previste per le quali le promozioni stesse debbono essere effettuate.

Art. 30.

(Concorso per esame - Espletamento)

Le prove scritte del concorso per esame per la promozione in appello hanno luogo in Roma.

Le prove orali hanno inizio non oltre il decimo giorno successivo a quello in cui sono resi noti i risultati delle prove scritte.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio Superiore, è fissata la data della prova scritta.

Art. 31.

(Lavori giudiziari - Registro dei provvedimenti)

Per le sentenze, ordinanze ed altri lavori giudiziari redatti dai magistrati con funzioni giudicanti è rilevante ai fini dello scrutinio e dell'ammissione al concorso la data della decisione.

Delle requisitorie, dei motivi di gravame e degli altri lavori redatti per dovere di ufficio dal pubblico ministero, nonchè dei lavori redatti dai magistrati addetti all'ufficio d'istruzione è presa nota in uno speciale registro tenuto dal segretario capo della procura della Repubblica o dal cancelliere capo del tribunale.

La data ed il fascicolo al quale ciascuno dei lavori si riferisce devono essere indicati in detti registri.

Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge i funzionari di cui sopra provvederanno a reperire fra gli atti dell'ufficio tutti i lavori redatti dai magistrati del pubblico ministero e degli uffici d'istruzione, valendosi anche delle indicazioni fornite dagli interessati.

Art. 32.

(Attribuzione delle vacanze verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed all'attuazione dei nuovi sistemi di promozione)

Le vacanze, che per qualsiasi causa si saranno verificate anteriormente alla emissione

del primo bando di concorso per le promozioni a magistrato di Corte di appello e al decreto che indice il primo scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione in base alle nuove norme, sono considerate come posti disponibili e ripartite in aumento alle vacanze da attribuirsi come previste dalla presente legge.

Art. 33.

(Partecipazione alla scrutinio per la Cassazione dei magistrati promossi in Corte di appello prima della entrata in vigore della presente legge)

Conservano il diritto a partecipare allo scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione i magistrati di Corte di appello promossi prima della entrata in vigore della presente legge a seguito di scrutinio a turno di anzianità con la qualifica di merito.

Art. 34.

(Partecipazione al concorso e agli scrutini dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari)

Entro un triennio dalla entrata in vigore della presente legge i magistrati che non esercitano funzioni presso uffici giudiziari possono essere ammessi a partecipare al concorso e agli scrutini previsti dalla presente legge, anche a prescindere dal requisito previsto rispettivamente dagli articoli 5 ultimo comma, 13, ultimo comma, e 25, secondo comma.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso e agli scrutini, prescindendo dal detto requisito, i magistrati che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano iniziato il periodo di servizio negli uffici giudiziari, previsto dall'articolo 200 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, in tempo utile per poter partecipare al primo concorso di promozione che sarebbe stato indetto secondo le norme anteriormente vigenti.

Art. 35.

(Partecipazione agli scrutini per la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di appello)

Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno conseguito la promozione a magistrato di tribunale successivamente a quelli del medesimo concorso di ammissione in magistratura, possono partecipare allo scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di appello, al quale sono ammessi i magistrati di tribunale aventi la stessa anzianità di assunzione in servizio, purchè abbiano almeno 18 anni di effettivo servizio.

Art. 36.

(Cessazione delle applicazioni alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte)

I magistrati di Corte di appello applicati alla Corte suprema di cassazione o alla Procura generale presso la stessa Corte a norma della legge 21 maggio 1956, n. 489, continuano nella attuale posizione per non oltre un quinquennio, scaduto il quale, se non hanno ancora ottenuto la dichiarazione di promovibilità, sono restituiti agli altri uffici giu-

diziari. Essi sono restituiti immediatamente agli altri uffici giudiziari se, presentatisi allo scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione, non hanno riportato i voti necessari per l'attribuzione della classifica di merito distinto.

Per il caso in cui detti magistrati partecipino allo scrutinio, il parere di cui all'articolo 24 è dato congiuntamente dal Primo Presidente e dal Procuratore generale della Corte di cassazione.

Art. 37.

(Abrogazioni delle disposizioni contrarie e incompatibili)

Sono abrogate le disposizioni contenute nei capi V e VII del titolo V dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonchè la legge 18 novembre 1952, n. 1794, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Art. 38.

(Entrata in vigore della presente legge)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.